

TI_GERICHTE 52.1995.488 vom 27. November 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-11-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.488

FR: TI_GERICHTE 52.1995.488 du 27 novembre 1995

IT: TI_GERICHTE 52.1995.488 del 27 novembre 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 18

cpv. 1 PAmm). 2. 2.1. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDP l'uso speciale del demanio pubblico - di cui fanno parte le acque pubbliche e le strade (art. 1 lett. a ed f LDP) - é ammissibile solo se é conforme o almeno compatibile con la sua destinazione generale. L'uso speciale di poca intensità soggiace ad autorizzazione rilasciata dal dipartimento, quello più intenso e durevole a concessione rilasciata dal Consiglio di Stato (art. 10 cpv. 2, 11 cpv. 1 LDP). L'uso speciale del demanio pubblico é di regola sottoposto al pagamento di una tassa (art. 10 cpv. 3 LDP). 2.2. Per quanto può interessare la soluzione della presente fattispecie l'art. 20 cpv. 1 lett. a LDP, testo originario ed in vigore fino al 4 agosto 1994, fissava una tassa fino a fr. 100.--/mq/anno per l'uso del demanio pubblico con opere sporgenti come fabbricati, terrazze, darsene, impianti balneari, porti, pontili, piscine, muri, terrazze, giardini, balconi, gronde, tende e coperture di corsi d'acqua. Giusta l'art. 21 cpv. 1 LDP nel determinare le singole tasse l'autorità doveva in particolare tener conto del valore locativo dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso comune. 2.3. Con modifica del 21 giugno 1994, in vigore dal 5 agosto 1994, l'importo massimo della tassa istituita all'art. 20 cpv. 1 lett. a LDP é stato aumentato fino a fr. 400.--/mq/anno. Il nuovo art. 21 LDP recita invece che le singole tasse sono determinate secondo prudenziali criteri commerciali, tenendo in considerazione, in particolare, il vantaggio economico per il richiedente e l'importanza della limitazione dell'uso comune. L'art. 11 cpv. 1 lett. a del Regolamento sul demanio pubblico del 30 agosto 1994, in vigore dal 2 settembre 1994 (RDP), specifica infine che - di regola - la tassa d'uso per scale, muri, ripiani in cemento, rampe, porti, passerelle, pontili, terrazze, prati-giardini, darsene, tettoie, portici e tende viene fissato, in funzione della superficie occupata, nella misura del 6% per uso privato rispettivamente 8% per uso commerciale del valore venale medio dei terreni circostanti. 3. 3.1. L'art. 20 cpv. 1 lett. a LDP determina unicamente l'importo massimo della tassa annua dovuta per l'occupazione del demanio pubblico con opere sporgenti. L'autorità chiamata a fissare nel singolo caso quel tributo fruisce pertanto di un sicuro potere di apprezzamento: potere che essa deve in ogni caso esercitare in ossequio ai criteri di valutazione sanciti all'art. 21 LDP e, più in generale, ai principi generali del diritto amministrativo. Il controllo da parte del Tribunale amministrativo dell'esercizio del potere di apprezzamento é limitato ai soli casi di eccesso o di abuso (art. 61 PAmm). Il potere cognitivo del Tribunale amministrativo non é dunque completo in casi del genere e segnatamente questo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore. E questo contrariamente al Consiglio di Stato, il quale dispone di pieno potere

cognitivo anche quando deve verificare l'esercizio del potere d'apprezzamento di un dipartimento (art. 56 PAmM). La risoluzione impugnata, ove il Governo ha espressamente limitato il suo potere d'esame (cfr. consid. 3 in fine e 4 in fine della stessa), incorrendo in un diniego di giustizia formale che il Tribunale non può sanare proprio a motivo del suo potere cognitivo limitato sull'oggetto, deve pertanto essere annullata già per questo motivo. Del pari, in ogni caso, la risoluzione impugnata soffre di taluni altri importanti vizi. 3.2. In primo luogo é stato completamente trascurato l'esame delle censure riferite alla tassa pretesa per i pontili: esame bisognoso oltretutto di un minimo di accertamenti (la restrizione circa la possibilità di uso per tutti gli utenti del lago vale anche per tutti gli altri proprietari di pontili?). 3.3. In secondo luogo non convincono minimamente le considerazioni svolte in sede di verifica dell'affermata disparità di trattamento del ricorrente nei confronti della proprietaria del mapp. _____ (consider. 5 della risoluzione impugnata). A questo riguardo é d'uopo evidenziare in limine che quella censura ricorsuale merita senz'altro esame. In effetti la situazione in cui versa il ricorrente non é identica a quella in cui si trova la proprietaria del mapp. 515 : occupare il lago e l'adiacente riva per potervi installare delle sedie e dei tavolini non é infatti come occupare una piazza già bell'asfaltata ed illuminata, non tanto perché - come aveva sostenuto il dipartimento nelle proprie osservazioni - il lago non é la piazza (su questo punto si può infatti ammettere, nella fattispecie, un'identità tra quei due luoghi), ma perché per conseguire quello scopo il ricorrente ha dovuto costruire e deve mantenere un manufatto. Ora, se ci si basa esclusivamente su quanto dispone l'art. 11 lett. a RDP, il tributo preteso nei confronti del ricorrente ossequierebbe il principio dell'equivalenza: é quanto del resto egli stesso in sostanza ammette. Di converso vi è motivo di ritenere che sia la tassa caricata alla proprietaria del mapp. _____ ad essere eventualmente stata calcolata in modo insufficiente: tassa quest'ultima per il cui calcolo - contrariamente a come ha proceduto a suo tempo il dipartimento - non ritorna applicabile l'art. 11 lett. a RDP (che contempla solo l'occupazione del demanio pubblico tramite opere sporgenti sullo stesso), bensì esclusivamente l'art. 21 LDP. Ma la soluzione di quest'ultimo quesito non appare necessaria. Questo Tribunale aveva infatti avuto modo di affermare nella sentenza 20 settembre 1993 in re G. e Ilcc (pubbl. in RDAT I-1994 N. 13, consid. 3.2.), che "... Nella fissazione delle tasse per l'occupazione del suolo pubblico a scopi commerciali il ricorso ai principi di (libero) mercato appare legittimo se non addirittura necessario. E questo soprattutto per scongiurare il pericolo di avvantaggiare chi utilizza il suolo pubblico a questo scopo rispetto a chi esercita il proprio commercio su proprietà privata (cfr. Jaag, Gemeingebrauch und Sondernutzung öffentlicher Sachen, ZBl 93/1992, pag. 161 seg.). ..." Orbene, il divieto di avvantaggiare taluni concorrenti trova identica applicazione quando si tratta di differenziare le tasse specificatamente imposte dallo Stato per l'occupazione del demanio pubblico a fini commerciali: la tassa imposta al qui ricorrente, foss'anche ossequiosa del principio della proporzionalità, andrà dunque eccezionalmente ridotta se il perseguimento di detto divieto lo dovesse esigere. Il Consiglio di Stato non ha tuttavia minimamente raccolto delle informazioni (come i costi di costruzione, di manutenzione, di assicurazione, la durata di vita della terrazza ecc., oltre alle debite informazioni sulle tasse pretese per i più recenti rinnovi di autorizzazioni ad esercizi pubblici siti nel nucleo di _____), così da poter: 1) valutare l'effettiva incidenza (rilevante o trascurabile?) sulla determinazione dell'avversato tributo della necessità, per il ricorrente, di aver dovuto costruire e di dover mantenere un manufatto, 2) operare - se del caso - una corrispondente, necessaria quanto eccezionale riduzione, volta a ripristinare la parità di trattamento tra due concorrenti esercitanti la stessa attività nelle immediate

vicinanze. Esso potrà pertanto pronunciarsi sulla legittimità dello stesso avuto riguardo al principio di uguaglianza una volta esperiti i necessari, suddetti accertamenti. 4. Sulla scorta di quanto precede il gravame deve essere parzialmente accolto e la risoluzione governativa impugnata annullata. In applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm gli atti devono di conseguenza essere retrocessi al Consiglio di Stato affinché esamini il gravame 24 maggio 1995: 1) previa debita istruttoria (cfr. consid. 3.2. e 3.3.); 2) con pieno potere cognitivo (cfr. consid. 3.1.); 2) anche quo alla tassa riferita ai pontili (consid. 3.2.). 5. Lo Stato, che può essere sollevato dal pagamento di una tassa di giudizio (per motivi d'ordine tecnico-contabile, poiché questa andrebbe a favore dello Stato), deve tuttavia essere tenuto al versamento delle ripetibili a favore del ricorrente: ripetibili da commisurare all'accoglimento semplicemente parziale del gravame (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 10, 11, 20, 21, 30 LDP, 11 RDP, 18, 28, 43, 46, 56, 60, 61, 65 cpv. 2 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. § E' di conseguenza annullata la risoluzione 30 agosto 1995 (n. 4673) del Consiglio di Stato; §§ Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda come indicato al consid. 4. 2.- Non si preleva una tassa di giudizio. Lo Stato rifonderà fr. 300.-- al ricorrente per il titolo di ripetibili. 3.

Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.